

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

*** COPIA ***



APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO",
UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI
DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA
PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

NR. Progr. 40

Data 29/09/2017

Seduta NR. 6

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2017 alle ore 20:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Biblioteca Comunale, oggi 29/09/2017 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PIERAZZI ELIO	S	BONDAVALLI CINZIA	S	BECHELLI PATRIZIO	S
TAZZIOLI ENZO	S	ARAVECCHIA MANUEL	N		
STEFANI GIANCARLO	S	ZANNI LUCA	S		
CAPITANI MAURO	S	SILVESTRI GUSTAVO	S		
MARCOLINI RICCARDO	S	MUCCI FABIO	N		
<i>Totale Presenti 9</i>			<i>Totali Assenti 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

ARAVECCHIA MANUEL; MUCCI FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/09/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che: "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 comma 3, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio";
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello; alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta ed è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
- che l'art. 23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 prevede e disciplina la figura dell' "avvocato addetto agli uffici legali degli enti pubblici";

VISTO che:

- con deliberazione n. 56 del 13.7.2015 il Consiglio provinciale unitamente ai Comuni interessati, costituiscono l'Ufficio Avvocatura Unico, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della legge 24/12/2007 n. 244;
- con delibera di Consiglio n. 17 del 29/07/2017 il Comune di Frassinoro ha aderito alla convenzione tra la Provincia di Modena e gli Enti Locali del territorio per l'Ufficio di Avvocatura Unica;
- la convenzione in parola di durata biennale e sottoscritta in data 06/08/2015 è giunta a scadenza il primo agosto 2017;
- la Provincia di Modena, per dare continuità e consolidare l'operatività dell'Ufficio Avvocatura Unica nell'ottica sia di un miglioramento di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, che di una maggiore economicità ottenuta tramite il ricorso ad avvocati iscritti nell'elenco speciale per gli enti pubblici, con deliberazione consiliare n. 64 del 18/07/2017, ha provveduto ad approvare un nuovo schema di Convenzione per la gestione comune dell'ufficio legale denominato "Ufficio Avvocatura Unico" fra la Provincia di Modena ed i Comuni del territorio interessati;

VISTO che la nuova convenzione recepisce anche le indicazioni operative emerse sull'argomento nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2731 del 7/6/2017 secondo la quale l'Ufficio Avvocatura preposto alla difesa e consulenza legale degli enti convenzionati deve configurarsi quale ufficio condiviso a cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi;

VISTO lo schema di convenzione fatto pervenire dalla Provincia di Modena – Ufficio Avvocatura, per la costituzione dell'Ufficio di cui trattasi, contenente i patti e condizioni disciplinanti la convenzione stessa;

PRESI IN ESAME:

- l'art. 4, ai sensi del quale Il Comune sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro 1.000,00 annuali quale importo di compartecipazione alle spese generali di segreteria, trasferta e di funzionamento del servizio;
- l'art.5 che disciplina la corresponsione, agli avvocati specificatamente incaricati degli emolumenti professionali;
- l'art. 8 che stabilisce la durata della convenzione e le modalità di cessazione anticipata e di recessione da parte dei singoli Enti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/09/2017

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RISCONTRATA pertanto l'opportunità di addivenire alla stipula della convenzione in parola;

VISTO l'art. 42, comma 1, lett.C) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma del D.Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio Affari Generali e dal Responsabile del finanziario con riferimento alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata:

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari nessuno

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

1. Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Avvocatura Unica, ai sensi dell'art.2, c.12, della legge 24.12.2007 n.244 e dell'art.30 del D.Lgs 267/2000, fra la Provincia di Modena ed i Comuni del Territorio, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui sopra interverrà il Sindaco in rappresentanza di questo Comune;
3. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Provincia di Modena per gli adempimenti di competenza;

Successivamente il Consiglio, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione alla convenzione, con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari nessuno

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/10/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 13/10/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 13/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

È copia conforme all'originale.

Lì, 03/10/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierazzi Elio



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **40** Data Delibera **29/09/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 29/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 29/09/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>

**Convenzione per la costituzione
dell'ufficio comune per la difesa legale
denominato "Ufficio Avvocatura Unico"
ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e
dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000**

Tra la **Provincia di Modena** con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale: 01375710363, rappresentata dal Presidente pro-tempore Gian Carlo Muzzarelli, in esecuzione della deliberazione consiliare n. – del 18 luglio 2017 ,

e

il **Comune di** _____ con sede legale in _____, codice fiscale: _____ rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ del _____.

Premesso che:

- la legge n.244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art.2 co.12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art.30 del D. Lgs 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- La legge regionale Emilia Romagna n.13/2015 riconosce all'articolo 6 il ruolo delle Province per il governo delle area vaste e al successivo articolo l'art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.
- la Provincia di Modena dispone di personale in pianta organica in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 e perciò intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Ufficio Avvocatura;

Considerato giungono a scadenza le convenzioni sottoscritte in precedenza e si conferma la volontà di proseguire nel progetto Avvocatura Unica a favore dei Comuni sprovvisti di legali interni;

Rilevato che è interesse dei Comune aderenti procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione come previsto all'articolo 30 del Dlgs. 267/2000 per condurre in forma associata e coordinata un ufficio unico di avvocatura comune a Provincia e Comuni;

Visto l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di _____(MO) sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per la difesa legale denominato "**Ufficio Avvocatura Unico**" presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 – 41121 Modena.

2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:

➤ consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;

➤ gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;

➤ difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle controversie civili e amministrative;;

➤ predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura Unico assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.

3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro nel rispetto della normativa vigente;

4. L'Ufficio Avvocatura Unico potrà nei casi di particolare specialità, onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte di eccezionali carichi di lavoro, comunicare l'impossibilità di assunzione dell'incarico.

5. L'Ufficio Avvocatura è tenuto a comunicare preventivamente la sussistenza in un contenzioso di eventuali conflitti di interesse fra Enti aderenti in modo da valutare l'opportunità di un ricorso a legali del libero foro.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone di una unità organizzativa specialistica "Consulenza legale e avvocatura unica" composta da avvocati iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo.

2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e Comune aderente, il personale preposto all'Ufficio Avvocatura Unico è quello dell'U.O. Consulenza legale e Avvocatura della Provincia di Modena.

3. I Comuni aderenti partecipano mediante il pagamento di una quota annuale ai costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità dei punti successivi 4, 5 e 6.

Art. 4 – Norme finanziarie

1. Il Comune, rientrando nella fascia di n. abitanti, sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro ¹ annuali quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l'uso dei beni materiali ed immateriali in dotazione all'Ufficio avvocatura Unica.

2. E' prevista l'esenzione di qualsiasi quota partecipativa per i Comuni che trasferiscono personale dipendente, anche part-time, presso l'ufficio Avvocatura.

3. In tale ipotesi, con atti separati le Amministrazioni definiscono le modalità di utilizzo del personale in distacco o comando.

Art. 5 – Condizioni economiche

1. Agli avvocati specificatamente incaricati sarà prevista la corresponsione da parte del Comune degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n.92 del 14/4/2015 ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

1 Quota associativa

per i Comuni fino a 5.000 ab.	Euro	1.000,00
per i Comuni da 5.001 fino a 15.000	Euro	1.500,00
per i Comuni oltre i 15.001 ab.	Euro	2.000,00

Si precisa in merito che:

a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'Ufficio Avvocatura; resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;

b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con compensazione delle spese di lite, l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi;

c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

2. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta scritta dell'ufficio Avvocatura.

3. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

4. Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche e trasferte.

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso, diversamente il Comune corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme regolamentare vigenti nel proprio Ente in materia di trasferte dei dipendenti.

2. Sono carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'ente stesso.

3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

4. Gli Enti convenzionati possono incaricare l'Ufficio Avvocatura dell'espletamento delle procedure necessarie in base alla normativa vigente per l'assegnazione di incarichi legali ad

avvocati del libero foro, qualora non sia possibile l'utilizzo dei legali assegnati all'Ufficio Avvocatura per i motivi stabiliti in convenzione.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura Unico.

2. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2 punto 4, l'ufficio Avvocatura Unico provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dal Comune.

3. L'ufficio Avvocatura Unico mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.

4. Per particolari esigenze o impedimenti, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.

2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.

3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .

4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.

6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati.

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel Regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n.92 del 14/4/2015.

Letto, firmato e sottoscritto.

Lì _____

per la Provincia di Modena

Il Presidente

Gian Carlo Muzzarelli

per il Comune di _____
